

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3227 di venerdì 20 dicembre 2013

Buone prassi per le attività subacquee delle agenzie ambientali

Sono state validate le buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di carattere tecnico-scientifico con riferimento alle attività di Ispra e delle agenzie ambientali. I rischi specifici e le aree di intervento per la prevenzione.

Roma, 20 Dic ? Ci sono attività e mansioni, come quelle legate al **mondo subacqueo professionale**, che sono relative ad ambienti estremi e che necessitano in modo particolare della presenza e ferrea applicazione di precisi standard operativi e norme procedurali.

Per questo motivo la Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza ha validato nella seduta del **27 novembre 2013** una **buona prassi** dal titolo "**Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle Agenzie Ambientali**".

In particolare il presente documento è stato redatto per delineare una "**procedura operativa**" che garantisca "lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali, rivolto agli operatori del sistema delle Agenzie che svolgono attività subacquea di monitoraggio e controllo dello stato dell'ambiente ed è stato realizzato al fine di individuare responsabilità, valutare i rischi e le conseguenti misure di prevenzione ivi comprese l'addestramento e la formazione".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1002] ?#>

Dunque l'obiettivo delle buone prassi proposte è quello di "supportare lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee che, in fase di programmazione, non richiedono elevati sforzi fisici. Le procedure operative riportate nel documento sono state provate sul campo e ne è stata valutata l'applicabilità e l'efficacia".

In particolare sono stati analizzati i seguenti **rischi specifici**:

- "intossicazione da ossigeno e da biossido di carbonio;
- narcosi da profondità;
- barotraumi;
- sovradistensione polmonare ed embolia gassosa arteriosa;
- sovradistensione gastrointestinale;
- vertigini alternobariche;
- infortunio per caduta con effetti fino all'annegamento;
- ipotermia e ipertermia;
- patologie da decompressione;
- traumi;
- lesioni, urticazioni ed avvelenamenti da organismi marini;
- movimentazione manuale di carichi".

Tale buona prassi ha lo scopo inoltre di "colmare un vuoto normativo per le attività subacquee scientifiche al fine di garantire l'assenza d'infortuni e malattie professionali riducendo il più possibile la probabilità che si verifichino incidenti, con conseguenti possibilità di infortunio e eliminando le cause che possano produrre malattie da lavoro non solo all'interno delle Agenzie ma per tutte le attività rientranti nel campo di applicazione delle buone prassi come le attività scientifiche nel campo dell'archeologia subacquea, della geologia marina, per il monitoraggio e campionamento dell'ambiente marino, nel campo della biologia, della

chimica, nel campo della fotografia e cinematografia".

Dunque le procedure operative riguardano tutte le **attività subacquee di carattere tecnico-scientifico**, in genere "senza sforzo", dedicate allo studio e al monitoraggio degli ambienti acquatici, anche con utilizzo di strumentazione foto e video.

Restano tuttavia "escluse le attività svolte nelle aree portuali, le attività nelle aree in cui si presume una elevata e comprovata contaminazione di origine biologica e/o chimica. Sono esclusi, inoltre, gli interventi di emergenza ambientale e salvataggio, riservati esclusivamente ai corpi e istituzioni dello Stato. Sono esplicitamente escluse tutte le attività di natura tecnica, riconducibili al profilo di **Operatore Tecnico Subacqueo**".

Riprendiamo infine dal documento "**Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle Agenzie Ambientali**" ? elaborato da ISPRA, ARPA Liguria, ARPA Toscana, ARPA Emilia Romagna, ARPA Marche, ARPA Campania, ARPA Sicilia, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Veneto, INAIL CONTARP centrale, AIOSS, ISSD, CIR, AiFOS, CGIL, CISL, UIL - alcune indicazioni sui criteri generali di prevenzione della salute nelle attività subacquee.

La **prevenzione dai rischi** connessi con le attività subacquee è infatti riconducibile a quattro aree di intervento: fisica e alimentare, organizzativa, formativa e sanitaria.

La **prevenzione fisica e alimentare** "si attua mediante uno stile di vita sobrio e attento alla salubrità dei comportamenti con particolare riferimento alla forma fisica, all'allenamento periodico, alla corretta alimentazione, all'uso moderato di bevande alcoliche di cui è vietato l'utilizzo nelle 12 ore prima e dopo l'immersione. Lo stato di forma fisica e la capacità di compiere attività in immersione viene verificata dal Medico competente sentito il medico subacqueo durante visita per l'idoneità all'immersione e nelle visite per l'abilitazione al ritorno alle immersioni dopo malattia/infortunio".

La **prevenzione organizzativa** si attua invece attraverso "l'analisi dei fenomeni riguardanti lo stress lavoro correlato e l'ergonomia del lavoro secondo le disposizioni e le procedure emanate dal Ministero del Lavoro e recepite nelle linee guida della Conferenza permanente Stato Regioni, mettendo in atto tutte le misure di prevenzione e protezione dal fenomeno infortunistico e dalle malattie professionali".

La **prevenzione formativa e di addestramento**, si ottiene "mediante il trasferimento delle più avanzate conoscenze sulle tecniche d'immersione, delle tabelle di decompressione preventiva e dei pericoli ai quali può andare incontro il subacqueo".

Si ricorda che il Datore di Lavoro "ha l'obbligo di erogare periodica specifica formazione in materia di:

- valutazione dei rischi e tutela dei lavoratori dai rischi infortunistici e dalle malattie professionali;
- corrette procedure e metodi di svolgimento delle attività ivi compresi l'uso e la gestione delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza;
- tutela della salute e della sorveglianza sanitaria".

Gli **Operatori Subacquei** (OS) hanno inoltre l'obbligo di "partecipare a tutte le attività di formazione e addestramento erogate dal Datore di Lavoro. Il dirigente ed i preposti hanno l'obbligo ciascuno per le proprie attribuzioni e responsabilità di segnalare eventuali violazioni anche al fine di sanzionare gli operatori che derogassero dall'obbligazione".

Ricordiamo infine che l'**attuazione della sorveglianza sanitaria periodica** "costituisce obbligo del Datore di Lavoro in relazione ai rischi specifici a cui è associato l'OS e consiste in: visita medica preventiva, periodica e straordinaria".

Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi - Documento approvato nella seduta del 27 novembre 2013 ? Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle Agenzie Ambientali.

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it